

Repertorio n.

COMUNE DI ANCONA

Oggetto: Servizio di Salvamento – Salvataggio in mare, nonché altre attività inerenti la sicurezza della balneazione sulle spiagge libere di Passetto, Torrette e Palombina per la stagione balneare 2022. C.I.G.: 9245153D98.

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- Comune di Ancona, con sede in Largo XXIV Maggio n°1, Partita IVA e Codice Fiscale 00351040423, rappresentato da Roberto Panariello nato a Ancona il 03/06/1964 domiciliato per ragioni d'ufficio presso la sede comunale, che interviene al presente atto e agisce non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Ancona, nella sua qualifica di Dirigente della Direzione Ambiente, verde Pubblico conferitagli con decreto sindacale n.39 del 11/03/2020 in forza del combinato disposto dell'art. 107 comma terzo d.lgs. 18 agosto 2000 n.267, dell'art.28 del vigente Statuto comunale, dell'art.11 del vigente Regolamento comunale dei Contratti, In seguito denominato "Comune";

E

- City Service Società Cooperativa con sede a San Benedetto del Tronto (AP) in Viale De Gasperi n. 56, numero iscrizione al registro imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Ascoli Piceno, codice fiscale e partita I.V.A. 002201660442, numero REA 02201660442 rappresentata da nato a il e residente a in Via n., nella sua carica di rappresentante legale giusti poteri conferitigli dallo statuto

sociale.

In seguito denominata “Cooperativa”

PREMESSO

Premesso:

- che con determinazione dirigenziale del n. è stato affidato il “Servizio di Salvamento – Salvataggio in mare, nonché altre attività inerenti la sicurezza della balneazione sulle spiagge libere di Passetto, Torrette e Palombina per la stagione balneare 2022” ai sensi dell'art.1 comma 2 lettera

A della Legge n.120 del 2020 così come sostituita dall'art.51 comma 1 lettera A sub.2.1, Legge n.108 del 2021 previa richiesta di preventivo a n. 4 operatori economici;

- che con il medesimo provvedimento dirigenziale è stato approvato lo schema di contratto;

- che in data 8 ottobre 2019 tra il Comune di Ancona e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL è stato sottoscritto protocollo di intesa in materia di appalti, forniture di beni e servizi;

- che è stato verificato, con esito positivo, il possesso da parte della Cooperativa dei requisiti per la stipula del contratto, come da documentazione conservata presso la Direzione Gare e Appalti;

- che è stato pubblicato l’avviso relativo all'affidamento del presente servizio su : Osservatorio regionale Contratti Pubblici - Marche;

- che sussistono le condizioni per stipulare il contratto;

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Richiamo e valore delle premesse

Le Parti precisano che le premesse, la richiesta ed il preventivo costituiscono

parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art.2 – Oggetto

Il Comune, come sopra rappresentato, affida alla Cooperativa che, come sopra rappresentata, accetta per sé e i suoi aventi causa senza riserva alcuna il "Servizio di Salvamento – Salvataggio in mare, nonché altre attività inerenti la sicurezza della balneazione sulle spiagge libere di Passetto, Torrette e Palombina per la stagione balneare 2022" meglio descritto nell'allegato capitolato speciale di appalto.

Anche ai fini dell'art. 3, comma cinque, della legge 136 del 13 agosto 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il codice identificativo della gara (C.I.G.) relativo all'intervento è il seguente: 9245153D98.

Art.3 –Documenti facenti parte integrante del contratto

La Cooperativa si obbliga ad eseguire il servizio di cui al precedente articolo 2 sotto l'osservanza del presente contratto e delle condizioni, modalità, disposizioni normative e quant'altro contenuto e risultante dai documenti sotto elencati dei quali dichiara e riconosce di aver preso piena e completa conoscenza approvandoli in ogni loro parte:

- capitolato speciale e suoi allegati (Allegato A);
- importo totale del servizio euro 53.460,00 (cinquatremilaquattrocentosessantasei virgola zero) come da preventivo protocollo N.0079952/2022 del 12/05/2022 ;

I suddetti documenti vengono allegati al presente contratto rispettivamente sotto le lettere "A" e "B" quali sue parti integranti e sostanziali.

Art.4 – Decorrenza e scadenza dell'appalto

Il presente servizio ha inizio in data 02/06/2022 e termina in data 04/09/2022,

con le specifiche riportate nel capitolato speciale.

Art.5 – Importo contrattuale

L'importo contrattuale complessivo presunto è pari ad euro 53.460,00 (cinquantatremilaquattrocentosessanta virgola zero) oltre I.V.A. avendo la Cooperativa offerto il ribasso del 1% (uno per cento) sull'importo proposto nella richiesta di preventivo.

Si dà atto, altresì, che la Cooperativa ha indicato, nell'offerta economica, presentata in sede di gara, il costo della sicurezza aziendale interna pari ad euro 2.354,00 (duemilatrecentocinquantaquattro virgola zero) oltre I.V.A. e il costo della manodopera pari ad euro 42.196,00 (quarantaduemilacentonovantasei virgola zero).

Art.6 – Costi della sicurezza e DUVRI

Il costo della sicurezza da rischi interferenziali in relazione al servizio è pari a zero pertanto non è stato redatto il documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI).

Art.7 – Fatturazioni e Pagamenti

Per i pagamenti si fa rinvio all'articolo 5 (cinque) dell'allegato capitolato speciale.

Le fatture dovranno essere inviate esclusivamente in formato elettronico ai sensi della legge n. 244/2007 e successive modificazioni e decreto ministeriale n. 55/2013.

Le fatture, tra l'altro, dovranno obbligatoriamente contenere:

- codice identificativo gara (CIG): 9245153D98 .
- N. determinazione e impegno di spesa:
- codice unico ufficio (c.u.): **PV2NP7** ;

Le fatture riporteranno, inoltre, le modalità di pagamento comprensive del codice iban della Cooperativa.

Nel caso in cui nelle fatture fossero rinvenute delle irregolarità, il termine stabilito per il pagamento decorrerà dalla data di ricevimento del documento corretto.

Art.8 - Modalità di pagamento del corrispettivo

I pagamenti sono effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato al presente contratto, comunicati dalla Cooperativa ai sensi dell'art.3, comma 7, Legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni con nota datata acquisita agli atti del Comune in data prot. e conservata agli atti della Direzione Ambiente verde Pubblico . La Cooperativa è obbligata altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Art.9 - Obblighi della Cooperativa in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Cooperativa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 –Obblighi della Cooperativa nei confronti del personale

In merito agli obblighi della Cooperativa nei confronti del personale si rinvia a quanto indicato nell'allegato capitolato speciale.

La Cooperativa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di intesa sottoscritto dal Comune di Ancona con le Organizzazioni Sindacali CGIL,CISL,UIL in particolare quelle relative al lavoro regolare e tutela del lavoro e confronto preventivo e di accettarne incondizionata-

mente il contenuto e gli effetti.

Art. 11 - Penali

La Cooperativa è soggetta alle penali previste nell'allegato capitolato speciale.

Art.12 - Cauzione

Si dà atto che, ai sensi dell'art. 103 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni l'Impresa/Cooperativa ha prestato cauzione definitiva per l'importo di euro (.....virgola) pari al 10% dell'importo di contratto mediante polizza fideiussoria n. emessa da in data**con autentica di firma.** Detta polizza, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché ad esso non materialmente allegata, è conservata agli atti della Direzione Ambiente Verde Pubblico.

Art. 13 –Responsabilità e Coperture assicurative

La Cooperativa assume ogni responsabilità per infortuni o danni a persone o cose, sia per quanto riguarda i propri dipendenti e materiali di loro proprietà, sia quelli che si dovessero arrecare al Comune o a terzi nell'esecuzione del presente contratto. Il Comune si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Si dà atto che la Cooperativa ai sensi dell'articolo 11 dell'allegato capitolato speciale ha esibito polizza RCT/RCO (responsabilità civile verso terzi e/o prestatori di lavoro) n.dellache viene conservata agli atti della Direzione Ambiente Verde Pubblico.

Art.14 - Controversie

Eventuali controversie derivanti dal presente contratto saranno devolute alla

competenza del Foro di Ancona.

Art.15 –Variazione composizione societaria

La Cooperativa è tenuta a comunicare immediatamente al Comune ogni variazione della propria composizione societaria di entità superiore al 2% (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula del presente contratto con la dichiarazione resa ai sensi degli artt.1 e 4 del D.P.C.M. 11 maggio 1991 n.187 e richiamata in premessa.

Art.16 – Dichiarazione ex Art.26, comma 3-bis, Legge 23 dicembre 1999 n. 488.

L'Arch. Roberto Panariello rende qui di seguito dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 3 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e successive modificazioni:

“Consapevole della sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 26 comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e successive modificazioni”.

Art.17 – Recesso del Comune per sopravvenuta disponibilità convenzioni Consip

Il Comune, ai sensi dell’art.1 comma 13 del d.lgs. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, si riserva la facoltà di recedere dal presente contratto previa comunicazione e con un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora relativamente al servizio di cui al precedente art 2 accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle offerte dalla Cooperativa e questa non sia disposta ad una revi-

sione del prezzo in conformità ad esse.

In caso di recesso verranno pagate alla Cooperativa le prestazioni già eseguite oltre il 10% (dieci per cento) di quelle non ancora eseguite.

Art. 18– Recesso del Comune per giusta causa

Il Comune potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico connesse al mantenimento degli equilibri economico/finanziari di bilancio, con preavviso di 15 (quindici) giorni solari da comunicarsi alla Cooperativa mediante posta elettronica certificata. In tal caso la Cooperativa avrà diritto, anche in deroga all'art.1671 del codice civile, esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali stabilite per l'esecuzione del servizio. La Cooperativa non potrà avanzare alcuna richiesta di indennizzo, compensi aggiuntivi o risarcimento danni.

Art. 19 – Estensione obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici

La Cooperativa prende atto dell'esistenza del codice di comportamento dei dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona adottato con la deliberazione della Giunta comunale n. 419 del 30 dicembre 2013 di cui dà atto di aver preso conoscenza sul sito internet dell'Ente – *sezione amministrazione trasparente sottosezione atti generali* e si impegna ad osservare e a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Art. 20 - Clausola risolutiva espressa

Si conviene che il Comune, oltre che nei casi espressamente previsti dal capi-

tolato speciale, potrà risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art.

1456 del codice civile, senza obbligo di previa costituzione in mora o altra

formalità, previa dichiarazione da comunicarsi tramite pec alla Cooperativa

nei seguenti casi:

a) mancato rispetto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dei

dipendenti pubblici emanato con d.p.r. n. 62 del 16 aprile 2013 e del codice di

comportamento adottato dal Comune di Ancona con deliberazione della

Giunta comunale n.419 del 30 dicembre 2013;

b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010

n. 136 e successive modificazioni;

Art. 21 – Assenza di causa interdittiva alla stipula

Ai sensi dell'art.53, comma 16 – ter , del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.

165 e successive modificazioni, la Cooperativa, come sopra rappresentata,

con la sottoscrizione del presente contratto, attesta di non aver concluso con-

tratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito in-

carichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti

del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi

tre anni di servizio, per conto dell'Ente nei confronti della Cooperativa mede-

sima.

Art.22- Assenza di condizioni ostative alla stipula

L'Arch. Roberto Panariello rende qui di seguito dichiarazione sostitutiva di

atto notorio ai sensi degli articoli 3 e 47 del d.p.r. n. 445/2000 e successive

modificazioni:

“Consapevole della sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000

per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro:

- di non trovarmi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale

di cui agli articoli 6 bis della legge 241/90 e successive modificazioni, 6 del d.p.r. n. 62/2013, 6 del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona e dell'art. 42 del d.lgs. 50/2016;

- che non ricorrono obblighi di astensione di cui agli articoli 7 del d.p.r.

62/2013 e 7 del codice di comportamento integrativo del Comune di Ancona,

- che non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli articoli 14 del d.p.r. n. 62/2013 e 18 commi 1 e 5 del citato codice di comportamento del Comune di Ancona;

- che non ricorrono obblighi di astensione di cui all'articolo 35 bis del d.lgs 165/2001 e successive modificazioni”.

Art. 23 – Privacy

I dati contenuti nel presente contratto, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e del D.lgs 196/2003 – così come modificato dal D.lgs 101/2018- , saranno trattati dal Comune di Ancona, anche con strumenti informatici, unicamente per lo svolgimento degli adempimenti istituzionali e di legge, ivi compresa la gestione amministrativa e contabile, correlati al rapporto contrattuale, nell'ambito delle attività predisposte nell'interesse pubblico e nell'esercizio dei pubblici poteri.

Il legale rappresentante della Cooperativa dichiara di aver ricevuto la informativa di cui all'art.13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Art. 24 – Spese

Tutte le spese relative al presente contratto sono a carico della Cooperativa.

Ai fini fiscali si richiede l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del d.p.r. 131/1986 e successive modificazioni.

Letto, confermato e sottoscritto

.....(firmato digitalmente)

..... (firmato digitalmente)